

# L'azienda

Art. 2555 cod. civ.

- L'azienda è il complesso di beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa
- La **destinazione** attribuita dall'imprenditore permette ad un bene di essere aziendale
- Irrilevanza del **titolo** giuridico che legittima al godimento di un certo bene
- la legge tutela l'unitarietà dell'azienda nelle vicende che ne comportano il trasferimento

# Le concezioni dell'azienda

concezione unitaria

vs.

concezione atomistica

- ❖ Con la concezione unitaria si addiviene a valorizzare l'unitarietà funzionale derivante dalla destinazione dei beni all'esercizio dell'impresa = Applicazione disciplina universalità (1156, 1160, 1170 c.c.)

# Gli elementi costitutivi dell'azienda

- quando si può dire che un bene sia un elemento dell'azienda?
- L'art. 2555 cod. civ. parla di beni "organizzati dall'imprenditore"



a) rileva la destinazione funzionale del bene, non il titolo giuridico in base al quale è detenuto, anche i beni di terzi possono far parte dell'azienda

)

b) non esiste un requisito dimensionale minimo o qualitativo, se non quello che deriva dall'organizzazione

Impresa  $\longleftrightarrow$  Azienda

# Il trasferimento dell'azienda

- ❖ **Azienda** = insieme di beni potenzialmente idoneo all'esercizio di un'attività d'impresa


Capire quando si ha un'azienda è essenziale in quanto all'azienda, unitariamente considerata, si applicano regole particolari (e più vantaggiose per l'imprenditore in caso di **trasferimento**)

- ❖ **Ramo d'azienda** = complesso di beni che, pur facendo parte di un insieme omogeneo più vasto, è idoneo a dar luogo a un'azienda oggettivamente autonoma sotto il profilo operativo (e v. art. 2112 c.c.)

# La forma negoziale del trasferimento d'azienda

## art. 2556 cod. civ.

*Per le imprese soggette a registrazione i contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà o il godimento dell'azienda devono essere provati per iscritto, salva l'osservanza delle forme stabilite per il trasferimento dei singoli beni che compongono l'azienda o per la particolare natura del contratto*



es. trasferimento della proprietà di un immobile (forma scritta) o conferimento d'azienda (atto pubblico)

# Il divieto di concorrenza

Chi aliena un'azienda deve astenersi, per un massimo di cinque anni, dall'iniziare una nuova impresa che per l'oggetto, l'ubicazione o altre circostanze possa sviare la clientela dell'azienda ceduta (art. 2557 cod. civ.)

casi controversi



divisione ereditaria




scioglimento di società con  
assegnazione dell'azienda a un socio



vendita della partecipazione sociale di  
controllo

# La successione nei contratti aziendali

se non è pattuito diversamente l'acquirente dell'azienda subentra nei contratti stipulati per l'esercizio dell'azienda stessa che non abbiano carattere personale (art. 2558, comma 1, cod. civ.)



il terzo contraente può recedere:

- solo per giusta causa;
- comunque entro 3 mesi dalla notizia del trasferimento;
- rimane ferma la responsabilità dell'alienante

# I crediti e i debiti aziendali

- i crediti: la notifica al debitore ceduto o l'accettazione di questo, previste per la cessione di credito nel diritto comune (artt. 1265 e 2914, n. 2, c.c.) sono “sostituite” dall'iscrizione del trasferimento dell'azienda nel registro delle imprese (art. 2559 cod. civ.).
- i debiti: l'alienante è liberato dei debiti anteriori al trasferimento solo se i creditori vi consentono. Nel caso di trasferimento di azienda commerciale risponde dei debiti suddetti *anche* l'acquirente dell'azienda, se essi risultano dai libri contabili obbligatori (art. 2560 cod. civ.)

# I debiti e i crediti nei rapporti interni tra alienante ed acquirente

- ❑ Prevale la tesi che i debiti e i crediti non passano automaticamente all'acquirente ma solo in seguito ad un'espressa pattuizione. In mancanza di tale patto l'acquirente che paga i debiti preesistenti al trasferimento, quale garante *ex lege* dell'alienante, ha diritto di regresso
- ❑ Trasferimenti d'azienda in assenza di una effettiva alterità soggettiva: conseguenze in tema di responsabilità dell'acquirente

# i debiti fiscali

- La responsabilità tributaria del cessionario, nel caso di alienazione dell'azienda, è disciplinata dall'art. 14 del D. Lgs. 472/1997, che prevede la responsabilità solidale del cessionario e del cedente per il pagamento delle imposte e sanzioni riferite a violazioni commesse dal venditore nell'anno del trasferimento e nei due precedenti
- Al cessionario è concesso il beneficio della preventiva escussione del cedente
- la responsabilità del cessionario non può eccedere il valore dell'azienda acquisita (o del ramo d'azienda), intendendosi per "valore" quello accertato dall'ufficio, ovvero, in mancanza di accertamento, al valore dichiarato dalle parti nell'atto di cessione.
- La responsabilità solidale è altresì limitata al debito risultante, alla data del trasferimento, dagli atti degli Uffici dell'Agenzia delle Entrate e degli altri enti preposti all'accertamento dei tributi.
- Il cessionario, per tutelarsi dalla responsabilità che potrebbe essergli attribuita mediante questa compravendita può essere posto in grado di conoscere preventivamente l'ammontare dell'indebitamento secondo la previsione contenuta nell'art. 14, comma 3, del D.Lgs. n. 472/1997
- In caso di esito negativo o di mancata risposta alla richiesta entro i previsti termini, il cessionario è pienamente liberato da qualsiasi responsabilità per i debiti tributari del cedente

# I debiti di lavoro

- ✓ L'acquirente ne risponde in solido anche se i debiti non risultano dalla contabilità
- ✓ La regola vale anche per le aziende non commerciali
- ✓ Il rapporto di lavoro prosegue automaticamente con il cessionario
- ✓ Disciplina applicabile anche ad affitto e usufrutto

# Usufrutto e affitto d'azienda

in entrambi i casi è previsto che l'usufruttuario e il locatario...

...esercitino l'azienda sotto la ditta che la contraddistingue...

...e che la conducano senza modificarne la destinazione ed in modo da conservare l'efficienza dell'organizzazione e degli impianti e le normali dotazioni di scorte (artt. 2561 e 2562 cod. civ.)